



LEGGE 23 ottobre 1990 n.118 (pubblicato il 26 ottobre 1990) stato giuridico del personale dirigente

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 ottobre 1990.

Art.1

Con la presente legge è definito lo stato giuridico del personale dirigente del settore pubblico allargato. Essa determina quindi le competenze, le responsabilità ed i livelli di autonomia che spettano a detto personale.

Art.2

Le disposizioni della presente legge sono riferite al personale del settore pubblico allargato che nei ruoli delle dotazioni organiche è inquadrato con la qualifica professionale tipo di "Dirigente".

Sono altresì applicate al personale non di ruolo che comunque svolge incarico in posto avente la qualifica sopra indicata, come individuato categoricamente nell'allegato alla presente legge.

Art.3

Il personale dirigente esercita l'attività amministrativa nell'ambito delle leggi e degli ordinamenti in vigore.

Al Congresso di Stato ed ai suoi singoli membri per i diversi settori, competono nell'attività della Pubblica Amministrazione la determinazione degli obiettivi da perseguire e dei progetti politici, l'emanazione delle direttive generali, nonché la verifica ai sensi del successivo art. 7 dei risultati conseguiti.

Art.4

Il personale dirigente nell'espletamento dell'attività e per gli atti di competenza, agisce in piena autonomia operativa e decisionale, nel rispetto delle leggi, degli ordinamenti e dei progetti indicati all'articolo che precede.

I Dirigenti, nell'esercizio delle loro attribuzioni, hanno la rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti dei terzi. Con appositi provvedimenti di attuazione, da adottarsi anche con Decreto Reggenziale, saranno dettagliatamente

definiti, ove necessario, gli atti aventi rilevanza esterna ai sensi del presente comma.

Art.5

Al personale dirigente, oltre alle attribuzioni di cui agli artt. 3 e 4, competono:

- a) la direzione ed il coordinamento dell'Ufficio o servizio affidato, con tutti i diritti, obblighi e responsabilità stabiliti dalla Legge Organica e dalle norme attinenti per il raggiungimento degli scopi istituzionali del servizio e per la realizzazione di un sistema organizzativo improntato ad efficienza, efficacia ed economicità;
- b) l'organizzazione e la gestione dell'attività amministrativa per l'attuazione dei programmi e per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei singoli ruoli e della partecipazione;
- c) l'esercizio della funzione di decisione e di direzione per i progetti e programmi di competenza;
- d) l'esercizio del potere di spesa nei limiti stabiliti da apposite leggi e regolamenti;
- e) l'attività di consulenza propositiva, di studio e di ricerca in ordine al miglioramento del servizio al quale è preposto, nonché alla progettazione ed attuazione degli obiettivi politici prefissati e dei relativi progetti;
- f) la partecipazione al Consiglio di Dipartimento, ove è costituito;
- g) l'esercizio, nell'ambito delle leggi vigenti, delle funzioni gerarchiche nei confronti del personale dell'Ufficio o del servizio al quale è preposto.

Art.6

Ferme restando le responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti norme, il dirigente è responsabile verso il Deputato competente e verso il Congresso di Stato:

- a) del risultato dell'attività svolta dagli uffici o servizi cui è preposto, sulla base delle direttive ricevute in conformità alle leggi;
- b) della realizzazione dei programmi e dei progetti di competenza.

Art. 7

Il Consiglio di Dipartimento o il Dirigente competente è tenuto ad effettuare la verifica dei risultati nei tempi e nei modi prefissati nelle direttive e nel progetto operativo e ad inviarne relazione al Deputato competente.

Il Deputato se, sulla base della relazione ricevuta, valuta che gli obiettivi programmati non sono stati realizzati o sono stati realizzati parzialmente per responsabilità del Dirigente interessato, con lettera raccomandata, previa autorizzazione del Congresso di Stato, può contestare al Dirigente stesso le eventuali inosservanze e responsabilità in ordine all'attività di cui all'articolo che precede, lettere a) e b).

Anche nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento e/o il Dirigente omettano di relazionare al Deputato, questi può attivare la procedura di verifica come indicato

al precedente comma chiedendo riferimento al Consiglio di Dipartimento.

L'atto di contestazione deve essere effettuato su fatti e atti precisi e circostanziati. Il Dirigente che riceve la contestazione può avanzare per iscritto controdeduzioni, nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'atto.

Trascorso tale termine, il Congresso di Stato, su proposta del Deputato competente, ferme restando le eventuali procedure disciplinari previste dalla Legge Organica, può formulare al Dirigente semplici rilievi o precisazioni, ovvero può richiedere motivatamente nei casi di maggiore rilevanza la sospensione da uno a sei mesi della indennità prevista dalla presente Legge.

La sospensione dell'indennità viene comminata su proposta del Congresso di Stato da un comitato appositamente costituito presieduto dal Giudice Dirigente del Tribunale Commissariale e formato da un esperto designato dal Congresso di Stato e da un esperto designato dal Dirigente. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo.

L'onorario degli esperti è a carico della Pubblica Amministrazione nel quadro di previsione di spesa prestabilita con delibera del Congresso di Stato.

Art.8

Il personale dirigente osserva l'orario di lavoro previsto dalla legge con criterio di flessibilità, ed è pertanto tenuto ad effettuare prestazioni giornaliere oltre il normale orario di lavoro, qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano.

Tale modalità di servizio fa parte integrante della funzione dirigenziale e si intende compensata con l'indennità economica prevista nell'allegato alla presente legge.

Art.9

Per accedere al posto di Dirigente, oltre alle condizioni previste dalle Leggi sulle dotazioni organiche, è necessario essere in possesso di laurea da almeno cinque anni.

Art.10

Al fine di garantire e promuovere il livello di professionalità della dirigenza, la Pubblica Amministrazione curerà l'organizzazione di corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento per i Dirigenti e favorirà la partecipazione degli stessi a corsi, congressi e convegni tenuti fuori territorio sulle problematiche istituzionali e gestionali delle amministrazioni pubbliche, secondo un programma predisposto dai vari Consigli di Dipartimento ed approvato dal Congresso di Stato all'inizio di ogni anno.

Durante la partecipazione ai corsi, che viene disposta con comando del Capo del Personale competente, il dipendente conserva la retribuzione e le indennità previste per il suo ruolo ed ha diritto al trattamento di trasferta a norma di legge.

Le eventuali quote di iscrizione ai corsi sono poste a carico dello Stato.

Art.11

Il Congresso di Stato o il Deputato per il proprio Dicastero, per l'attuazione dei compiti di cui al secondo comma dell'art. 3, si avvale del Consiglio di Dipartimento,

che esercita una funzione propositiva in ordine alla progettazione, esecuzione e verifica dei programmi prefissati, nonché del Coordinatore del Dipartimento.

Art.12

Oltre al trattamento economico derivante dai livelli retributivi di inquadramento, compete ai Dirigenti un'indennità economica quale riconoscimento della funzione dirigenziale, della responsabilità e professionalità, della particolarità del servizio svolto, nonché della flessibilità d'orario.

Ai Dirigenti spettano un'indennità economica mensile fissa di inizio carriera e un'indennità progressiva da corrispondersi ogni due anni per un massimo di otto scaglioni. Nell'allegato alla presente legge sono indicati l'ammontare della indennità economica mensile fissa di inizio carriera e di quella progressiva spettante al personale dirigente, gli aventi diritto e le modalità di erogazione.

Art.13

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 24 ottobre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

ALLEGATO

1) Le indennità per il personale dirigente sono previste nella seguente tabella:

RUOLO O FUNZIONE	Indennità mensile	Indennità mensile
------------------	-------------------	-------------------

fissa inizio car-	progressiva per per-	
-------------------	----------------------	--

riera nella quali-	manenza nella quali-	
--------------------	----------------------	--

fica fica		
-----------	--	--

Personale avente		
------------------	--	--

la qualifica prof.le		
----------------------	--	--

tipo di "Dirigente"	500.000	100.000
---------------------	---------	---------

L'entità delle indennità di cui sopra è concordata nel contesto del contratto di lavoro del Pubblico Impiego per il biennio 1989/1990, e pertanto è collegata alla durata del contratto di lavoro così come tutti gli altri aspetti retributivi già previsti dal contratto stesso

2) L'indennità mensile fissa viene applicata all'atto dell'inquadramento nella qualifica, ovvero all'atto del conferimento dell'incarico.

L'indennità mensile progressiva è corrisposta in scaglioni biennali di carriera per un massimo di otto scaglioni.

Le indennità corrisposte a norma della presente legge concorrono alla formazione del trattamento di quiescenza per il personale che ne beneficia e dal momento della effettiva erogazione delle indennità stesse.

3) Le indennità di cui alla tabella allegata si applicano anche al personale in ruolo sovranumerario al quale è riconosciuta con decisione giudiziaria la funzione dirigenziale o che proviene da inquadramento in ruolo dirigente.

4) Le indennità previste al punto 1) della tabella sono maggiorate del 20% per il personale di ruolo dirigente chiamato a svolgere le funzioni di Coordinatore di Dipartimento con le modalità previste dall'apposita legge.

5) Al personale comunque incaricato nella funzione dirigenziale, spetta la sola indennità fissa. Al momento della acquisizione del ruolo il personale già incaricato in funzioni dirigenziali ha comunque diritto alla ricostruzione della carriera, in ogni caso con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 1990.

6) L'indennità di cui alla presente legge viene corrisposta dal 1 ottobre 1990.

A tale data sarà applicata l'indennità per ciascun avente diritto tenuto conto della data di acquisizione della qualifica prevista per l'indennità stessa. Per il periodo pregresso dall'inizio della contrattazione è prevista per gli aventi diritto la corresponsione di una indennità forfettaria pari al 50% della indennità di cui al punto 1), calcolata dal 1 luglio 1989.

7) L'indennità non è corrisposta al personale sanitario, il cui rapporto, anche per le funzioni dirigenziali resta regolato dalla Legge n.107 del 1982, sue proroghe e modificazioni.

8) L'indennità dirigenziale prevista nella tabella indicata al punto 1) con la maggiorazione di cui al punto 4), si applica ai Giudici ed ai Membri del Congresso di Stato, ad integrazione delle retribuzioni previste nell'allegato "F".

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del

Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.